

## **REGIME FISCALE FORFETTARIO RIVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015) – Attività professionali sanitarie a cura di Silvia Cacciatori**

### **Requisiti di accesso al regime agevolato**

- Fruibile solo da persone fisiche (no studi associati o società professionali)
- Compensi percepiti annui inferiori a 30.000 € (ragguagliati ad anno)
- Spese per un ammontare complessivo non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori
- Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 €
- Nessuna partecipazione contemporanea all'esercizio dell'attività professionale in associazioni professionali, società di persone o srl che abbiano optato per la trasparenza fiscale
- Nell'anno precedente non devono avere percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (compresi i redditi da pensione) per un importo superiore a 30.000 €, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

### **Caratteristiche del regime agevolato:**

Imposta sostitutiva del 15% calcolata sul reddito professionale così determinato (non si fa riferimento alle regole del TUIR):

$$\begin{aligned} &+ \text{compensi incassati} \times 78\% \text{ (percentuale di redditività)} = \text{reddito forfettario} \\ &- \text{contributi previdenziali} \\ \hline &= \text{reddito imponibile} \end{aligned}$$

Nessuna rilevanza assumo perciò le spese effettivamente sostenute in quanto vengono forfettizzate dalla percentuale di redditività.

E' invece possibile dedurre dal reddito forfettario i contributi previdenziali nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito, l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo; in assenza di altri redditi l'eventuale eccedenza dei contributi è persa.

Il reddito professionale non entra a far parte del reddito complessivo:

- non c'è l'effetto "cumulo"
- non si deducono/detraggono gli oneri extraprofessionali
- non si gode delle detrazioni per il lavoro autonomo

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota da applicare è stabilita nella misura del 5%, anziché del 15%, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività professionale o d'impresa (anche in forma associata o familiare)
- la nuova attività che si intende intraprendere non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica professionale obbligatoria.

I contribuenti del nuovo regime non sono assoggettati a ritenute d'acconto. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (art. 1 comma 67 L. 190/2014 e succ. modificazioni).

I contribuenti del nuovo regime non sono considerati sostituti d'imposta e perciò non sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte (art. 1 comma 69 L.190/2014 e succ. modificazioni). Tuttavia nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

#### Esclusione dall'IRAP

Esclusione dall'IVA quindi no liquidazioni periodiche trimestrali e dichiarazione iva (in calce alle parcelle va annotata la dicitura "escluso IVA ex art. 1, comma 58-59, legge 190/2014" e succ. modificazioni)

#### Esclusione dagli Studi di Settore/ISA

#### Esclusione dallo Spesometro

#### Esclusione dalla comunicazione Black list

#### Importanti semplificazioni contabili

- => esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili
- => resta obbligatorio: numerare e conservare le fatture di acquisto e quelle emesse

#### **Decadenza dal regime agevolato:**

- Il regime forfettario non ha limiti di durata né di età del contribuente però cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso.

Documento aggiornato a dicembre 2017